

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale



ISTITUTO COMPRENSIVO LAVELLO
Prot. 0009913 del 26/10/2023
II-1 (Uscita)

**Ai Docenti – Al Personale ATA – Ai Genitori
All'Albo – Sito Web**

CIRCOLARE N. 53

OGGETTO: PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

RAPPRESENTANTI DOCENTI – PERSONALE ATA – GENITORI - triennio 2023/26.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista l'O.M. 215/91 e successive modifiche,

Vista la Circolare n. 6122 del 21/09/2023 emanata dall'USR di Basilicata

Visto il Decreto di indizione elezioni del Consiglio di Istituto, 26 e 27 novembre 2023, prot. n. 9333 del 16/10/2023

COMUNICA

che le candidature dei Genitori e del personale Docente e A.T.A, per la presentazione delle liste, sono aperte dal 6 al 10 novembre 2023.

Si riportano di seguito gli articoli dell'O.M. 215 del 15/07/1991:

Art. 30 – Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono distinti da numeri arabi progressivi.
3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altra lista.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Art. 31 – Autenticazione delle firme dei candidati

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.



2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. L'autenticazione delle firme può essere fatta in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, dal notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e quelle dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, da allegare alle liste stesse, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo devono essere indicati anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.

Art. 32 – Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:

- Da almeno due elettori della stessa componente ove il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori inferiori a 10.
- Da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera).
- Da almeno 20 elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiori a 100.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine della presentazione alla competente Commissione Elettorale d'Istituto anche da un motto indicato in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.

3. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero: **dalle ore 9:00 del 06/11/2023 alle ore 12:00 del 10/11/2023.**

4. I membri della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persone diverse dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 – Esposizione delle liste

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la Commissione Elettorale di Istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 34 – Verifica della regolarità delle liste

1. La Commissione elettorale d'Istituto verifica che:



a) le liste siano sottoscritte dal previsto numero di elettori e che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

b) Le liste siano accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno dei detti requisiti.

2. Detta Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista, i candidati eventualmente inclusi in più liste.

3. Qualora dopo questa operazione i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione Elettorale ne da comunicazione mediante affissione all'Albo con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni. La regolarizzazione non può in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo. Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo.

5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi all'atto del loro insediamento.

Art. 35 – Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle OOSS e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIM.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere effettuate dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni dal **08 novembre 2023 al 24 novembre 2023** e per lo stesso periodo sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione degli iscritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni: entro il **16 novembre 2023**.

4. Per le elezioni è consentito tenere riunioni, al di fuori dell'orario di servizio, negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle categorie da rappresentare.

5. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993*